

Relazione Consiglio Comunale - 30 marzo 2019

Relazione Ass.re al Bilancio - Programmazione e Pari Opportunità

Anna Maria Capodieci

OdG

- 1) **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVOZO INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2018.**
- 2) **Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni d' Imposta IMU per l'anno 2019.**
- 3) **Approvazione regolamento per l' applicazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito per le persone fisiche , anno 2019**

Imposta Unica Comunale •

La legge di Stabilità 2014 riordina la tassazione comunale, introducendo la **IUC**.

La IUC è composta da tre tributi:

- a) IMU (Imposta Municipale Unica) •
- b) TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) •
- c) TARI (Tassa sui Rifiuti)

• a) IMU: imposta patrimoniale, si applica a tutti gli immobili, terreni, aree fabbricabili (esclusa l'abitazione principale e altre tipologie minori)

• b) TASI: tassa (ma in realtà è un'imposta patrimoniale): si applica a tutti gli immobili, aree fabbricabili (non ai terreni agricoli) compresa la prima casa. Serve per finanziare i servizi indivisibili dei Comuni (pubblica illuminazione, manutenzione strade, ecc).

• c) TARI: tassa (ma in realtà è tariffa): si applica al possesso di locali e aree scoperte. Serve per finanziare la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TARI 2019. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Il Piano TARI 2019 già illustrato dall' ASS.re all' Ambiente Giovanni Chirizzi

il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, fatti salvi scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari a

€ 2.714.548,51 al netto dell'imposta provinciale. (Anno 2018 - 2.586.834,40 €)

**Costo del servizio
procapite: 186,72
€/ab**

Nella tabella relativa alla simulazione utenze domestiche e confronto con tariffe 2018 si evince un aumento medio del 3,20%;

Nella tabella relativa alla simulazione delle utenze non domestiche e confronto 2019 , l' aumento medio è del 4,60%.

(Il recupero della TARI 2013 è stato di 60 mila euro a fronte della previsione di 600 mila euro)

Il nostro Comune, nonostante le difficoltà dovute ai mancati introiti TARI di circa il 30% degli utenti (a Trepuzzi paga la TARI il 70% degli aventi diritto), mantiene bassa la quota degli aumenti considerando quanto accade nei comuni limitrofi:

Campi S.na il 10%

Guagnano il 20%

Nardò il 14%.

Il nostro aumento è dovuto quasi completamente ad adeguamenti del servizio TARI.

In ordine al terzo punto all' OdG IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2018.

Si conferma per l' anno 2019 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall' art. 1 comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall' art. lett.b) della legge n.2 32/2016, le stesse aliquote sono state applicate nel 2017 e nel 2016.

I servizi indivisibili (articolo 6 del vigente Regolamento TASI)alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti¹

o illuminazione pubblica;

o sicurezza e vigilanza;

o manutenzione strade e patrimonio comunale;

o manutenzione del verde;

o attività culturali e manifestazioni;

I costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema di bilancio per l'esercizio 2019 in corso di approvazione, sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica e manutenzioni relative	€ 520.000,00
2	Sicurezza e vigilanza	€ 425.000,00
3	Manutenzioni patrimonio comunale	€ 275.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 45.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 55.000,00
TOTALE		€ 1.320.000,00

a fronte di un gettito di € 420.000,00 (copertura 31,82%);

CONFRONTO ANNO 2018

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica e manutenzioni relative	€ 550.000,00
2	Sicurezza e vigilanza	€ 445.000,00
3	Manutenzioni patrimonio comunale	€ 245.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 15.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 55.000,00
TOTALE		€ 1.310.000,00

CONFRONTO ANNO 2017

ND	SERVIZIO	COSTI
----	----------	-------

		TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 567.000,00
2	Sicurezza e vigilanza	€ 454.500,00
3	Manutenzioni patrimonio comunale	€ 235.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 70.000,00
TOTALE		€ 1.326.500,00

Si Propone:

- 1) di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- 2) di approvare, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019, confermando le aliquote applicate nel 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,15%
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti	0,15%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,15
Abitazioni tenute a disposizione Pag. 7 di 10	0,15
Altre unità immobiliari a disposizione, libere o locatè, e aree fabbricabili	0,15
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

- 3) Di stabilire, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detraçioni TASI ai sensi degli articoli 8 e 9 del vigente Regolamento, per le categorie non incluse nell'esenzione statale, quanto segue:
 - Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 50%;
 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU, fatte salve le categorie in esenzione totale, è riconosciuta una detrazione di imposta di euro 30,00;

4) di confermare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come già avvenuto per gli anni precedenti, l'equiparazione all'abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locata o concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani residente all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza

5. di stimare in € **420.000,00** il gettito complessivo della TASI, al netto dei trasferimenti dello Stato per le abitazioni principali, derivante dall'applicazione delle aliquote/detraçioni di cui sopra;

6. di stabilire in € **1.320.000,00** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2018.

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha fissato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

- Aliquota ridotta

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e altre tipologie eventualmente previste dalla legge. **0,40%**

Fabbricati rurali ad uso strumentale **0,20%**

- Aliquota ordinaria

Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili.

AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI: non compresi nei requisiti ai fini della fruizione di aliquota agevolata **0,95%**

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D **0,94%**

Terreni agricoli **0,76%**

Detrazione per abitazione principale, più euro 50,00 per ogni figlio nei limiti previsti dalla legge istitutiva dell'Imu **€ 200,00**

Il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale è stimato in € 1.950.000,00
(Gettito IMU lordo incassato nell' anno 2017 è di un milione e ottocentocinquantamila euro)

Si fa presente che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2019 rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Si ritiene pertanto di approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie

Variazione +/-

Aliquota ridotta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ed immobili Equiparati **0,40%**

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,20%

Aliquota ordinaria

0,99% (9,9)

(0,94 nel 2018 – 0,50 in più)

Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili.

AREE EDIFICABILI

ALTRI IMMOBILI: non compresi nei requisiti ai fini della fruizione di aliquota

agevolata	
Terreni agricoli	0,76%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,99%
Detrazione per abitazione principale, più euro 50,00 per ogni figlio nei limiti previsti dalla legge istitutiva dell'Imu	€ 200,00

Il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale è stimato in € 1.980.000,00.

IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Questo comune con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 30.03.2018, esecutiva, ha applicato l'addizionale comunale Irpef nella misura di 0,7% per l'anno 2018, confermando l'aliquota approvata per l'anno precedente;

Pertanto le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2019 rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

(Sono stati incassati 400mila euro IMU 2013 e 2014 a fronte di una previsione di 1 milione e 400mila euro)

Si è ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- **un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%;**
- **una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro 8.000,00 annuo; (€ 13.000,00.nel 2018);** tale accorgimento ha permesso di confermare **un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%;** e di evitarne l' aumento consentito dalla legge fino a 0,8.

Si quantifica presuntivamente in € **940.000,00** il gettito dell'addizionale IRPEF (€ **870.000,00** nel 2018) derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Il Consiglio di Stato torna con varie sentenze relative alla scelta dei Comuni di disciplinare il canone tramite un regolamento e sulla legittima applicazione dello stesso regolamento da parte dei Comuni.

(sentenza n. 5071 del 2.11.2017 - decisione n.2120/2016 dalla Sezione Seconda del 18 gennaio 2017 - Sentenza 5862 del 11/10/2018 Coesistenza con Tosap e Cosap)

Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato (oltre alla giurisprudenza di questa Sezione sopra richiamata, cfr. Cons. Stat, 18 gennaio 2017, n. 2120/2016) che l'Amministrazione interessata può legittimamente esigere il canone in questione anche nel caso in cui per la medesima occupazione sia già corrisposta la TOSAP o la COSAP (v., al riguardo, anche Cass., sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), giacché non esiste contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie, giacché una di ordine tributario e l'altra caratterizzata da una lata corrispettività. Infatti, mentre il canone concessorio non ricognitorio costituisce per l'ente pubblico proprietario del terreno una entrata patrimoniale (e non tributaria) che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo e per l'occupazione dello spazio, concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi; la **TOSAP è un tributo** e deve essere corrisposta al Comune, quale ente impositore, al verificarsi di determinati presupposti ritenuti indici seppure indiretti di capacità contributiva. Ancora, **la COSAP è un'entrata di carattere patrimoniale**, la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei Comuni e delle Province in alternativa alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi enti.

Da tale giurisprudenza che fornisce ai comuni la certezza di non impugnabilità del regolamento comunale PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO ha origine la necessità del nostro comune di redigerlo.

Il regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Economico-finanziario è composto da n. 10 articoli più un allegato;

Art. 1 - Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nel prosieguo "canone non ricognitorio".

Art. 2 – OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1, soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore l'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

L' art. 4 al comma 5 stabilisce e regola la coesistenza tra TOSAP e COSAP

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero per frazioni di esso.
2. La consistenza delle occupazioni da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o a metri quadri o metri lineari, con arrotondamento in eccesso al mq o ml superiore (all'unità superiore della cifra contenente i decimali).
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazioni della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento, si considerano prorogate le aliquote precedentemente deliberate.
- 5. Dall'importo dovuto a titolo di canone non ricognitorio, viene detratto quello dovuto a titolo TOSAP eventualmente pagato dal concessionario. La TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il Canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente la TOSAP.**

L' allegato 1 considera le

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura
 - 1.1 condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
 - 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
 - 1.3 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
 - 1.4 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
 - 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
 - 1.6 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti ad esclusione delle condutture dei servizi idrici di distribuzione dell'acqua potabile e fognature;
 - 1.7 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
 - 1.8 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
 - 1.9 Tralicci di elettrodotto
2. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili
 - 3.1 Il canone computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto
 - fino a 30 mq
 - da 31 mq a 60 mq
 - da 61 mq e oltre

A norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
MODIFICA REGOLAMENTO VIGENTE - REVISIONE MARZO 2019**

Con deliberazione di C.C. n. 18 del 31/03/2017 in vigore del 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP)
Con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/09/2017 è stata approvata la modifica del regolamento COSAP.


Nel corso dell'applicazione del Regolamento in oggetto è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e si è ritenuto opportuno predisporre la planimetria integrante e sostanziale con la suddivisione del territorio comunale secondo le categorie riportate nello stesso Regolamento. (Si rende noto che sono stati abbassati gli importi **zona A da 19,00 euro a 15,00- Zona B da 11,00 a 10,00 euro circa**)

Viene così modificato:

- **Art. 23 - Modalità di applicazione del canone**
comma
- 3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento **sempre all'unità superiore**.....
(si è applicato quanto previsto dalla normativa TOSAP)
- **Art. 27 - Esenzioni**
Comma 1 lettera
- 1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:
- **b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori, nella misura di un solo accesso carrabile e un solo accesso pedonale per ogni abitazione di proprietà con indicazione a scelta e indicazione dello stesso utente.**
- **(Si è ritenuto opportuno specificare tale punto per evitare interpretazioni approssimative riguardanti le esenzioni).**

Pertanto si fa presente che dalla data di applicazione del Regolamento modificato viene disapplicato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, così come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 45 del 30/09/2017.

Trepuzzi, 30 marzo 2019

Anna Maria Capodieci

Ass.ra Al Bilancio Programmazione e Pari Opportunità